

Spett.le

Ambito Territoriale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone

Via Firenze 53

03100 - Frosinone

c.a. dell'Ill.mo Presidente Antonello Iannarilli

via mail

Roma, 26 marzo 2012

Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 222/12, emesso dal Tribunale Civile di Frosinone in data 14.03.2012, su ricorso R.G. n. 594/12 proposto dall'ACEA ATO 5

Successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo in oggetto, da parte del Tribunale Civile di Frosinone, in favore di ACEA ATO 5, con il quale è stato ingiunto all'AATO 5 in indirizzo, di pagare senza dilazione alcuna, la somma di €. 10.700.000,00 oltre interessi legali, nonché spese per €. 14.898,00 e accessori di legge, è stato richiesto al sottoscritto prof. avv. Andrea Gemma di proporre opposizione a tale decreto ingiuntivo, formulando, altresì, una indicazione sul grado di complessità dell'incarico e sul compenso da riconoscersi.

Il predetto decreto ingiuntivo è stato emesso in forma esecutiva e, pertanto, espone l'AATO in indirizzo all'avvio immediato delle azioni esecutive di recupero del credito da parte dell'ingiungente.

Tale circostanza, unitamente alla rilevante entità delle somme in considerazione, rende necessario procedere con estrema urgenza per tentare di paralizzare l'azione esecutiva avversaria.

A tal fine, si ritiene utile procedere a dispiegare in un unico atto (la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per l'appunto) tutte le azioni prospettate in via separata l'una dall'altra con mia precedente missiva.

In particolare, con la citazione in opposizione procederò a contrastare la domanda avversaria:

- eccependo l'annullabilità/nullità/inefficacia sopravvenuta della transazione del 27.02.2007. Tale eccezione, laddove accolta, eliminerebbe l'atto che contiene il riconoscimento di debito in virtù del quale ACEA ha ottenuto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

- contestando la dovutezza delle somme nel merito: sul punto utilizzerò i report degli advisor che si sono pronunciati sui rapporti informativi di ACEA del 2003-2005. Sarà comunque necessaria la massima collaborazione da parte dell'AATO, al fine di allegare ulteriori e più specifici elementi;
- proponendo domanda riconvenzionale di condanna di ACEA al pagamento dei canoni concessori per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, nonché 2011, tenendo conto dell'intervenuta escussione della fideiussione.

Mi corre l'obbligo di segnalare che la causa è di particolare difficoltà e complessità, atteso che impone la trattazione unitaria di tematiche molteplici e diversificate tra loro, in relazione alle quali sono stati resi in precedenza, diversi pareri che hanno già segnalato la gravità ed estensione della vicenda.

La controversia, poi, è caratterizzata, tra l'altro, da un elevato indice di criticità in relazione a quanto segue:

- quanto alla invalidità dell'atto transattivo, corre l'obbligo di ricordare che la giurisprudenza non è unanime nel riconoscere l'automatica invalidità di un contratto stipulato a valle di un procedimento amministrativo viziato - sul punto si è più diffusamente detto nei pareri già acquisiti da Codesta AATO -;
- quanto alla domanda riconvenzionale, la determinazione dei canoni concessori non risulta assistita da una prova cartolare "classica" (manca la fatturazione dei suddetti canoni) e la debenza delle somme andrà dimostrata altrimenti.

Tenuto conto che il sottoscritto procuratore, su richiesta dell'Autorità in indirizzo, aveva già formalizzato due distinti preventivi per le attività di impugnazione della transazione e recupero degli oneri concessori, che dovranno essere invece oggetto, del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, si rende opportuno revocare i suddetti preventivi, provvedendo alla indicazione di un compenso unitario per la trattazione di tutti i profili che convergono nella vicenda.

Tanto premesso, il sottoscritto procuratore stima l'onorario professionale dovuto per la rappresentanza e l'assistenza nell'instaurando giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (per il primo grado di giudizio), nella misura di €. 90.000,00, oltre IVA, rimborso delle spese forfettarie nella misura del 12,50%, spese vive a piè di lista, cassa previdenziale avvocati. Il pagamento verrà erogato ai seguenti termini e condizioni: **(i)** quanto ad €. 45.000,00 oltre IVA, rimborso delle spese forfettarie nella misura del 12,50%, spese vive a piè di lista, cassa previdenziale avvocati entro giorni dieci dal conferimento

dell'incarico; **(ii)** quanto al residuo, in funzione dell'andamento della controversia e dei tempi della sua soluzione.

Lo scrivente precisa che il calcolo del compenso è stato effettuato in via unitaria - senza applicare le tariffe, ormai abrogate – in considerazione della continuità del rapporto professionale e della difficoltà della causa e del valore della medesima, che eccede, sommando le domande, anche riconvenzionali, i 40 milioni di Euro. Nell'ipotesi in cui l'attività difensiva esorbitasse l'ordinaria predisposizione degli atti difensivi ad oggi ipotizzabili (memorie ex art. 183 c.p.c., comparsa conclusionale e replica), nonché richiedesse un'attività anche di udienza più intensa – anche a cagione dell'apertura di una articolata istruttoria – si provvederà ad una rimodulazione degli onorari, in una misura che, in ogni caso, non potrà eccedere il 50% degli onorari ad oggi stimati, oltre relativi accessori.

Si resta in attesa di un cortese riscontro.
Distinti saluti

(prof. avv. Andrea Gemma)